



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti e presa visione del fascicolo telematico divenuto visibile, per mero disguido imputabile a disservizio informatico, solo recentemente;

rilevato che il procedimento è iscritto a ruolo in data precedente all'entrata in vigore del Codice della Crisi ed è dunque soggetto alla L. 3/2012, vecchio rito;

che la domanda deve intendersi, per *petitum* e *causa petendi*, disciplinata dagli artt. 14-ter ss. L. 3/2012, come domanda di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato;

rilevato che l'o.c.c., ha redatto la relazione – avente la stessa funzione di quella particolareggiata di cui all'art. 14-ter co.3 legge 3/12 – esprimendo un giudizio positivo in ordine alla completezza ed alla attendibilità della documentazione allegata alla domanda di liquidazione dei beni e alla fattibilità del piano

Ritenuta la competenza per territorio e l'ammissibilità della domanda risultando integrate le condizioni e i presupposti di cui agli artt. 6,7,8,9 e 14-ter L. 3/2012;

Ritenuto che la documentazione prodotta, completa ed attendibile, consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore, a termini dell'art. 14ter co.5 legge 3/12; che non emergano, per l'ultimo quinquennio, atti di frode idonei a precludere l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni;

P.Q.M.

visto l'art. 14-quinquies legge 3/12,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione dei beni proposta da MORI SILVANA NOMINA Liquidatore giudiziale l'avv. IVANA VOLPI di Piacenza, per lo svolgimento dei compiti demandati dalla legge, non sussistendo incompatibilità con la qualifica di O.C.C.;

DISPONE che sino al momento in cui diverrà definitivo il decreto di chiusura della procedura ex art. 14-nonies co.5 legge 3/12, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o

proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto.

DISPONE la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore giudiziale, sui beni immobili e mobili registrati intestati al debitore.

DISPONE la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Piacenza;
ORDINA al debitore la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE che l'intero ricavato dei beni oggetto del programma di liquidazione sia destinato alla soddisfazione dei creditori, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione;

FISSA in anni 3 dalla data odierna la durata della liquidazione;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese del presente decreto.

MANDA la Cancelleria per le comunicazioni.

Si comunichi.

Piacenza, 25 novembre 2024

Il Giudice
(dott. Antonino Fazio)